



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **37** del **08/07/2021**

Oggetto: **Tributo sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2021**

Adunanza ordinaria del 08/07/2021 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,15.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 23 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	-	X	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	-	X
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	-	X
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	-	X
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	-	X
Ovattoni Patrizia	-	X	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	-	X
Stanasel George Claudiu	-	X	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :  
, Sanzò Cristina, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)



Oggetto: **Tributo sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2021**

## **Relazione del Dirigente**

Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021/2023;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-SR07;

## **Il Consiglio**

### **Premesso che:**

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del*

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



*1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2016 con la quale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa, che ha assunto la denominazione Alia Servizi Ambientali Spa, in forma abbreviata Alia Spa, delle società Asm Spa, Publiambiente Spa, Cis Srl;

Di dare atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia Spa è affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 3/9/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Precisato che:

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o



sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Evidenziato quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 *“recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* prevede che *“la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* e che *“la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”*.
- Per la *“determinazione della tariffa”*, l'art. 3 stabilisce che *“sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”*. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;
- Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che *“la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*.

La tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.



Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2021, la ripartizione già applicata nel 2020 secondo le seguenti percentuali: 45,50 % utenze domestiche e 54,50 % utenze non domestiche;

Dato atto che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili è quella definita nel PEF 2021 redatto in ottemperanza a quanto previsto nell'MTR;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 176/2021, stabilisce che:

- limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021
- le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati
- in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile

Dato inoltre atto che:

- l'art. 52 comma 2 del D.L. 25/05/2021, n. 73 stabilisce che per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2021 e fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- che, come comunicato anche dalla Prefettura di Prato con nota ns. PG 122442 del 16/6/2021, il Comune di Prato rientra nell'elenco degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità e pertanto il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è differito al 31/07/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.07.2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2021 (PEF), relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e dei relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;

Atteso che dal PEF validato dall'ATO risultano le seguenti componenti di costo e



componenti a rettifica:

- costi che determinano le entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile pari ad euro 25.858.603,00
- costi che determinano le entrate tariffarie relative alla componente di costo fissa pari ad euro 20.811.437,00
- detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/RIF/2020 pari ad euro 3.824.189,00 che stabilisce le componenti di entrata da sottrarre dal totale dei costi del PEF
- costi per attività esterne al ciclo integrato RU, finanziabili tramite tariffa nell'ambito del PEF con separata evidenza all'interno degli avvisi di pagamento, per complessivi euro 591.191,00

Precisato inoltre che:

- secondo quanto chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la faq 36, è possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DI n. 18 del 2020
- che il Comune di Prato intende avvalersi della possibilità di finanziare tale conguaglio con le risorse del fondo come sopra specificato per l'importo indicato nel PEF 2021 pari a complessivi euro 1.319.821,00

Atteso che, in base ai costi previsti nel PEF 2021 validato dall'Autorità di Ambito, Ente Territorialmente Competente, rettificato con le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/RIF/2020 e tenuto conto della scelta del Comune di Prato di avvalersi della possibilità di finanziare tale conguaglio con le risorse del fondo come sopra specificato per l'importo indicato nel PEF 2021 pari a complessivi euro 1.319.821,00 l'importo del costo del servizio che viene posto a carico degli utenti si determina in complessivi euro **42.117.221,00** come dettagliato nel seguente schema:

totale componenti di costo variabile	25.858.603,00
totale componenti di costo fisse	20.811.437,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.670.040,00</b>
Detr. 1.4 det. 2/DRIF 2020	-3.824.189,00
servizi fuori perimetro gestore	217.164,00
servizi fuori perimetro comune	374.027,00
RCU nel perimetro TV	-1.145.859,00
RCU nel perimetro TF	-173.962,00
<b>TOTALE TARIFFA</b>	<b>42.117.221,00</b>

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in data 21.06.2021,

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Visto il parere espresso dalla/e Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo Economico, Finanze, Patrimonio, Politiche Comunitarie", in data 07.07.2021;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

**Presenti 23**

**Favorevoli 18** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

**Contrari 5** Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Cocci,

## **APPROVATA**

### **Delibera**

1. di approvare quanto espresso in narrativa ed in particolare di stabilire che il Comune di Prato intende avvalersi della possibilità di finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DI n. 18 del 2020 con le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020 per l'importo indicato nel PEF 2021 pari a complessivi euro 1.319.821,00
2. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, così come risultano dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

**Presenti 22** Essendo nel frattempo uscita la Consigliera Longobardi

**Favorevoli 17** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

**Contrari 5** Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Cocci,

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>TARIFFE</b>	TARIFFE ALLEGATO DCC DA PUBBLICARE.pdf	21/06/2021
5A84FA56CF20D23B5F301214137A53F24381EA20215FD6546793D6DFECFC2F32		
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	PARERE_SR_2021_337.odt.pdf.p7m	21/06/2021
24578B9B873C024137556910CBFFCA11FD3791B20E44A7FBFA04B77C171C2642		
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	PARERE_SR_2021_337.odt.pdf.p7m	21/06/2021
E32007151F29F9C5B3D1455C81F5F538E47714CD7F243FB73C64455C9018BFBC		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>TARIFFE</b>	TARIFFE ALLEGATO DCC DA PUBBLICARE.pdf	21/06/2021
5A84FA56CF20D23B5F301214137A53F24381EA20215FD6546793D6DFECFC2F32		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.